mod. 6/

FAC-SIMILE

NULLA OSTA AL MATRIMONIO IN ITALIA

(Certification of no legal impediments to contract marriage in Italy)

Rilasciato ai sensi dell'articolo 116 del Codice Civile Italiano
(issued according to the art. 116 of the Italian Civil Code)

Autorità che rilascia il Nulla Osta _____

(Authority issuing Nulla Osta)

Si dichiara che, secondo le leggi cui e' sottoposto/a, Nulla Osta al matrimonio in Italia di:

(Hereby is certified that, under his/her national law, there is no legal impediment of any kind to the marriage of)

_____

cognome e nome del cittadino straniero (Surname and name of the foreign citizen)

nato/a in (were born) _____

il (when born)_____ | _____ | _____**sesso (M/F) (Gender – male/Female)**_____
G M A

Di Cittadinanza (citizenship) _____

Residente in (legal residence) _____

Stato Civile (celibe/nubile – vedovo/a – divorziato/a
(condition- bachelor/spinster – widow/widower-divorced)_____

Cognome e nome del padre
(Surname and name of father)_____

Cognome di nascita e nome della madre
(Maiden surname and name of mother)_____

Data e luogo di rilascio
(when and were issued)_____

Timbro e firma (seal and signature of the issuing Authority)

_____

La dichiarazione deve:
(The certification must be:)

1) **essere redatta in italiano e legalizzata dalla competente Prefettura della Repubblica, se rilasciata in Italia dalla Rappresentanza Diplomatica Straniera (In Italian, legalized by deputy Prefettura della Repubblica, if issued in Italy by foreign Consulate/Embassy);**
2) **essere tradotta e legalizzata dal Consolato Italiano, se rilasciata all'esterno dalla competente autorità straniera (Translated in Italian and legalized by Italian Consulate, if issued abroad by deputy foreign authority).**

116. (Matrimonio dello straniero nella Repubblica) – Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza (43) nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 ss.).